



Tribunale Ordinario di Pistoia

12 AGO. 2005

6424/C

5

Sezione 03 - P.ZZA DUOMO 1

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 2257-1/2002

Giudice: BONELLI LAURA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale	GEAL SRL Avv. CARNESECCHI ANDREA
Convenuto principale	MAR.BEC SRL Avv. BALLATI FRANCO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Pistoia 10/08/2005



IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI PISTOIA

Il Giudice,

letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata, osserva:

- il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto in corso di causa da Geal s.r.l. nei confronti di Mar.Bee s.r.l. deve essere parzialmente accolto;
- la società ricorrente esponeva di avere effettuato, fin dalla sua nascita nel 1979, un'intensa e costosa attività di ricerca per creare nuovi prodotti, sempre migliorati da un'attività di sperimentazione per la quale era stato realizzato, negli anni 2000-2001, un moderno ed efficiente laboratorio che aveva reso necessario un investimento di circa € 300.000,00; che tale attività era seriamente minacciata, dal momento che Mar.Bee s.r.l., con la sua concorrenza sleale, aveva reso sempre più difficile sostenere i costi di tale attività; che, dall'esame delle fatture e dell'elenco clienti, si evinceva che una forte percentuale (dal 70 all'80%) di clienti della resistente erano già stati clienti Geal s.r.l., con una conseguente diminuzione del fatturato della società ricorrente quantificabile, ad es., nell'anno 2000, nel 10% circa; che i tre suoi ex dipendenti - dr. Mariotti, dr. Becarelli, dr. Patella - avevano dato le dimissioni in maniera contemporanea, erano rimasti formalmente alle dipendenze di Geal s.r.l. fino al 31.01.2002 e che, in data 04.02.2002, era stata creata Mar.Bee s.r.l., in cui figuravano come soci Mariotti e Becarelli, mentre Patella vi aveva la veste di collaboratore; che la prima fattura della società resistente era stata emessa alla fine di febbraio 2002; che Mar.Bee s.r.l. aveva contattato i clienti di Geal s.r.l. facendo loro presente che tale ultima società, non avendo più fra i dipendenti i principali tecnici di laboratorio, avrebbe incontrato difficoltà ed aveva mostrato una tabella che comparava i prodotti della ricorrente con quelli della resistente, sia a livello di prestazioni che di costi; che la quasi totalità dei prodotti presenti nel suo catalogo trovavano un perfetto corrispondente in un prodotto Mar.Bee s.r.l.; che i resistenti, approfittando della loro posizione all'interno di Geal s.r.l., avevano avuto accesso - e poi utilizzato - tutta quella serie di dati riservati, definitivi anche come "avviamento" o "know-how aziendale", che Geal s.r.l., pur non essendo dei veri e propri segreti aziendali, non riteneva di mettere a disposizione del pubblico; che è pacificamente ritenuta una attività di concorrenza sleale l'utilizzazione dell'elenco degli indirizzi

- della clientela; che la resistente non aveva utilizzato solamente gli elenchi degli indirizzi, ma anche il know-how tecnico di Geal s.r.l., relativo alla preparazione e fabbricazione dei prodotti; che il periculum in mora era ritenuto sussistere in re ipsa in questo tipo di fattispecie;
- si costituiva in giudizio Mar.Bec s.r.l., in persona del legale rappresentante, contestando la domanda e rilevando preliminarmente che il procedimento penale apertosi a seguito della querela sporta dal legale rappresentante di Geal s.r.l. si era chiuso con l'archiviazione; negava la sussistenza del periculum in mora; rilevava che i clienti del settore, esclusi quelli potenziali, non erano certamente i 27.000 indicati da parte ricorrente, ma molti di meno; evidenziava che non vi era prova alcuna del calo di fatturato di Geal s.r.l., così come nessuna prova che ai clienti fosse stata mostrata una tabella comparativa dei prodotti; che non era contrattualmente prevista alcuna condizione per cui i resistenti non potessero divulgare, o meglio autonomamente utilizzare, le applicazioni industriali di Geal s.r.l.; negava che alcun elenco clienti fosse stato sottratto a Geal s.r.l. ed analizzava in maniera approfondita la relazione peritale espletata nel corso del settore penale, giungendo a conclusioni diverse ed opposte rispetto a quelle cui era giunta la società ricorrente;
- il ricorso deve essere parzialmente accolto;
- deve preliminarmente tenersi presente che "nell'apprezzamento delle situazioni concrete rientranti nel divieto degli atti di concorrenza di cui all'art. 2598 n. 3 c.c., ai fini della loro non conformità al principio della correttezza professionale e della loro idoneità a danneggiare l'altrui azienda, il giudice deve tener presente che il principio di correttezza professionale non va inteso in senso restrittivo, cioè come applicabile soltanto in caso di inosservanza di una norma giuridica, ma in senso ampio, seguendo un criterio teleologico funzionale, dato che l'illiceità non va ricercata episodicamente, ma va desunta dalla qualificazione tendenziale dell'insieme e dalla manovra posta in essere per danneggiare il concorrente o per approfittare sistematicamente del suo avviamento sul mercato, con la conseguenza che lo sviamento della clientela diventa illecito allorché sia frutto di un'attività del concorrente non consona alla correttezza professionale" (Cass. Civ., sez. I, 26 ottobre 1983, n. 6316);
- ora, partendo da tale impostazione concettuale, il ricorso non può essere che accolto, seppure parzialmente;
- i dati oggettivi di partenza appaiono essere chiari: fino al 31.01.2002 i tre resistenti erano dipendenti, percependo regolarmente lo stipendio, di Geal s.r.l., in data 04.02.2002 è stata creata Geal s.r.l.; in data 28.02.2002 Mar.Bec s.r.l. ha emesso la prima fattura, avendo già una vasta tipologia di prodotti;
- l'aver messo a punto, per i due tecnici di Mar.Bec s.r.l., una linea di prodotti nell'arco temporale di un mese (la prima fattura è del 28.02.2002) sta a significare che questi devono necessariamente avere



- usufruito del bagaglio di conoscenze pregresse acquisite nel corso degli anni che hanno lavorato come dipendenti della società ricorrente, in qualità di responsabile del laboratorio il Mariotti e come suo assistente il Becarelli;
- la Corte di Cassazione si è espressa nel senso che "le capacità professionali che il dipendente abbia acquisito o migliorato nel corso del pregresso rapporto di lavoro costituiscono un suo esclusivo patrimonio professionale liberamente utilizzabile, mentre le conoscenze specifiche inerenti all'ambito riservato dell'altrui impresa permangono riservate ed inutilizzabili in virtù delle regole di correttezza attinenti alla sua nova professionalità imprenditoriale" (Cass. Civ., 20 marzo 1991, n. 3011);
- tale principio, espresso dalla Suprema Corte nell'ambito di una sentenza che ha fatto stato nella materia che interessa (e che anche parte resistente cita, se pur traendone conseguenze diverse), deve essere interpretato, secondo questo giudice, nel senso che possono essere utilizzate dall'ex dipendente le capacità professionali che, lavorando per una determinata società od azienda, abbia affinato o migliorato, in quanto divenute parte integrante della sua professionalità e, quindi, in certo qual modo, della sua personalità;
- non possono invece essere utilizzate le conoscenze specifiche che, disgiunte dalla propria capacità personale, ineriscono all'ambito specifico di una determinata impresa: in tale concetto devono essere ricomprese, ad es., le formule chimiche di alcuni particolari prodotti che, se ben conosciute da un chimico che potrebbe astrattamente avere anche concorso alla loro realizzazione, non possono però più essere utilizzate - sic et simpliciter - senza un ulteriore sviluppo, in favore di altra azienda;
- e sembra proprio quello che i resistenti Becarelli e Mariotti hanno fatto in favore di Mar.Bee s.r.l., almeno per alcuni prodotti;
- in proposito, occorre riallacciarsi al risultato della C.T.U. espletata;
- il C.T.U. ha risposto al quesito proposto in ordine alla sovrapponibilità dei prodotti Geal s.r.l. a quelli di Mar.Bee s.r.l., con un controllo a campione fra venti prodotti, riferendo che 8 coppie di prodotti sono "praticamente sovrapponibili, sia per le caratteristiche prestazionali, che per la loro composizione chimica quali-quantitativa", 5 coppie di prodotti sono "assimilabili per caratteristiche prestazionali, che differiscono tra loro o per modeste differenze della composizione chimica, o per differenze della composizione quantitativa e/o per lo stato fisico finale", 7 coppie di prodotti sono "ritenuti assimilabili per caratteristiche prestazionali, ma che risultano sostanzialmente diversi per composizione chimica quali-quantitativa, oltre ad evidenziare, talvolta, stati fisici molto diversi";
- il C.T.U. ha anche riferito che "il naturale sviluppo delle formulazioni che la società Geal s.r.l. ha effettuato nel tempo ... non può essere

- generalmente correlato in maniera diretta, con specifici progetti di ricerca svolti con enti pubblici o privati, ma possono giovare delle esperienze maturate in detto settore allo scopo di mettere a punto, ottimizzare e migliorare le formulazioni esistenti o i nuovi prodotti". Ha aggiunto che "le piccole e medie imprese che formulano prodotti, utilizzando materie prime reperibili in commercio, non riescono quasi mai ... ad effettuare ricerca di base o applicata, finalizzata alla sintesi e/o produzione di molecole o materie prime innovative. Queste imprese possono invece migliorare le formulazioni esistenti o creare linee innovative mettendo a frutto la propria esperienza e ... mantenendo sempre una profonda conoscenza dello stato dell'arte dei prodotti di base";
- ha poi ritenuto che "i prodotti chimici formulati nel settore in oggetto, ad eccezione di quei prodotti a bassa specificità d'impiego, possono essere considerati come "applicazioni industriali" provenienti dalle conoscenze chimico-fisiche dei substrati porosi, delle sostanze attive e degli additivi impiegati";
- ora, le deduzioni del C.T.U. devono essere intese nel senso che Geal s.r.l., pur con la sua ricerca, non ha creato nulla di nuovamente eclatante nel settore in cui opera, né - come dice il consulente - nuove molecole, né materia prima innovative: ha però, con la sua opera di ricerca e sperimentazione, affinato le formulazioni già esistenti in un maniera personale ed innovativa che merita, di per sé, tutela;
- ed è in tale ambito che non può negarsi che Mar.Bee s.r.l. abbia posta in essere un'attività generale di concorrenza sleale, mettendo in commercio almeno otto prodotti (il numero deriva da un controllo a campione, quindi i prodotti effettivi saranno poi verosimilmente di più) con una formulazione identica ai prodotti di Geal s.r.l.; e che, preme aggiungere, difficilmente sarebbe stato possibile realizzare con una ricerca autonoma, nell'arco temporale di meno di un mese;
- la medesima situazione deve ritenersi verificata per l'ambito della commercializzazione: il Patella è stato, per sette anni, il responsabile commerciale della Geal per l'Italia; inutile precisare che, in tale sua veste, aveva tutti gli elenchi clienti della società;
- non può essere ritenuta insignificante la circostanza che, già nel 2002, il 71% dei clienti Mar.Bee s.r.l. erano ex clienti Geal s.r.l. (la circostanza è incontestata);
- ora, se è certamente vero quello che afferma parte resistente secondo cui esisterebbero su Internet elenchi di operatori interessati al settore, da cui Mar.Bee s.r.l. potrebbe avere preso indicazioni, deve rilevarsi che la percentuale sopra indicata appare così alta da far considerare certa il sospetto che la società resistente, per la vendita dei suoi prodotti, non abbia attinto ad elenchi clienti "generali", ma si sia rivolta direttamente ai "vecchi" clienti Geal s.r.l.;

- la Suprema Corte ha rilevato, con lo stesso provvedimento sopra indicato, che "con riguardo allo sviamento di clientela, che venga posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti di altro imprenditore, acquisite nel corso di pregressa attività lavorativa svolta alle sue dipendenze, la configurabilità di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 3 c.c., deve essere riconosciuta ove quelle notizie, ancorché normalmente accessibili ai dipendenti, siano per loro natura riservate, in quanto non destinate ad essere divulgate al di fuori dell'azienda";
- e non sembra rilevare la circostanza, dedotta da parte resistente, che alcuni dei nuovi clienti Mar.Bec s.r.l., già clienti Geal s.r.l., continuano ad essere tali anche per la società ricorrente, dal momento che, anche acquistando parte dei prodotti da una piuttosto che da un'altra azienda, si determina un - almeno parziale - sviamento;
- anche sotto tale aspetto il ricorso appare fondato;
- non risulta, invece, provato che Mar.Bec s.r.l. abbia consegnato ai clienti Geal s.r.l. da lei contattati una tavola comparativa di costi e caratteristiche dei prodotti: in senso positivo, solo le dichiarazioni del teste Scarano che, in realtà, da una lettura complessiva delle sue dichiarazioni, sembra essersi confuso;
- né risulta che Becarelli, Mariotti, o dipendenti Mar.Bec s.r.l. siano andati dicendo che la Geal s.r.l., essendole mancati i chimici "di punta", non sarebbe stata più competitiva;
- quanto al periculum in mora, è notorio che, in fattispecie analoghe alla presente, lo stesso sia da considerare in re ipsa, per cui non appare necessaria un'accurata indagine;
- il ricorso deve così essere parzialmente accolto;
- considerate le conclusioni di parte ricorrente, deve essere inibita a Mar.Bec s.r.l., in persona del legale rappresentante, la produzione e vendita, con la formulazione attuale, degli otto prodotti che, secondo la consulenza tecnica espletata in corso di causa, sono stati ritenuti sovrapponibili a quelli già prodotti da Geal s.r.l.;
- non deve essere, invece, ordinata la pubblicazione del presente provvedimento sui quotidiani, per non essere la misura ritenuta necessaria;
- il provvedimento in ordine alla spese di lite dovrà essere rimesso alla sentenza definitiva;

P. Q. M.

in parziale accoglimento del ricorso proposto da Geal s.r.l., in persona del legale rappresentante, nei confronti di Mar.Bec s.r.l., deve essere inibita a Mar.Bec s.r.l. la produzione e vendita, con la formulazione attuale, degli otto prodotti che, secondo la consulenza tecnica espletata in corso di causa,

sono stati ritenuti sovrapponibili a quelli già prodotti da Geal s.r.l.;
respinge ogni altra istanza;
le spese alla sentenza definitiva;
Si comunichi.
Pistoia, 10.08.2005

Il Giudice
dr.ssa Laura Bufelli



Depositato in Cancelleria oggi
IL CANCELLIERE



10.08.2005

Relazione di notifica
addi 30.8.01 in ASTORIA
A richiesta come in atti, io sottoscritto **Ufficiale**
Giudice delegato all'ufficio Uno presso il Tribunale
di ~~Firenze~~, qua' risiedo, ho notificato come di presente
atto a Avv. A. Camerucci
de Avv. A. Sili
residente come in atti, con domicilio a
Coat. Kate
L' **Ufficiale Giudiziario**

PAULI
1901
2001
2001